



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II^o SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017

1. Ricorso SIRACUSA CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante seguito gara Campionato Nazionale "D. Beretti" Siracusa/Catania del 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 29/TB del 22.11.2017)

2. Ricorso S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 30.01.2018 e dell'ammenda di € 500,00 inflitte all'Avv. Gianni Andrea seguito gara Sambenedettese/Pordenone del 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017)

3. Ricorso CALC. MAZZONI LUCA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Pisa/Livorno del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 92/DIV del 28.11.2017)

4. Ricorso TERNANA UNICUSANO CALCIO S.p.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al calc. Boriello Giuseppe seguito gara Perugia/Ternana del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017)

5. Ricorso CATANZARO CALCIO 2011

La C.S.A., sentito l'arbitro, RESPINGE.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Daniel Onescu seguito gara Catanzaro/Parma del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 100/DIV del 29.11.2017)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

03.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017)

6. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza CALCIO PADOVA

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Bisoli Pier Paolo seguito gara Padova/Reggiana del 9.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017)

PARZIALEMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione infliggendo l'ammonizione unitamente all'ammenda di € 1.000,00.